

# CONVIVENZA DI FATTO

(art. 1 commi 36 e segg. L. 20/05/2016 n. 76)

## Scheda informativa

**Ufficio:** Ufficio Residenze e Cambi Abitazione

**Responsabile:** Rita Ruggero

**Funzionario:** Dott.ssa Rosalia Gregu

**Indirizzo:** Via Garibaldi, 49

**Telefono:** 0789-52126 - 52221

**Fax:** 0789-52316

**E-mail PEC:** [residenze@pec.comuneolbia.it](mailto:residenze@pec.comuneolbia.it) **E-mail** [residenze.cambiabitazione@comune.olbia.ot.it](mailto:residenze.cambiabitazione@comune.olbia.ot.it)

**Orario di apertura al pubblico:** Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, e lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

### Modalità di richiesta

La dichiarazione di “convivenza di fatto” deve essere presentata presso l'Ufficio Residenze e Cambi Abitazione.

Responsabile: Rita Ruggero

Contatto telefonico: 0789-52126 – 0789-52221.

Indirizzo di posta elettronica: [residenze@pec.comuneolbia.it](mailto:residenze@pec.comuneolbia.it);  
[residenze.cambiabitazione@comune.olbia.ot.it](mailto:residenze.cambiabitazione@comune.olbia.ot.it)

### Documentazione da presentare

La dichiarazione di “convivenza di fatto” avviene tramite la presentazione di un'istanza di iscrizione da parte dei richiedenti.

I documenti sono disponibili presso l'Ufficio residenze e cambi abitazione o scaricabili direttamente da questa pagina.

Oltre ai moduli compilati, i richiedenti devono presentare un valido documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente).

### Iter procedura

A seguito della richiesta, l'ufficio verifica la presenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione previsti dalla Legge n. 76 del 20/05/2016. In presenza dei requisiti previsti si procede all'iscrizione.

### Costi

L'iscrizione nella convivenza di fatto è gratuita.

### Tempi

Termine di conclusione: il procedimento si conclude entro 45 giorni.

## **Cancellazione**

Gli iscritti si impegnano a comunicare all'Ufficio Residenze e cambi abitazione le variazioni intervenute successivamente all'iscrizione nella "convivenza di fatto" ad esempio matrimonio, unione civile, cessazione della convivenza per cambio di residenza in altro comune o variazione di indirizzo anche di un solo appartenente alla convivenza.

In tal caso, l'ufficio provvederà ad informare l'altra parte con le procedure previste dalla Legge 241/90.

A seguito di tali comunicazioni, l'ufficio provvederà alla cancellazione dal Registro.

## **Normativa di riferimento**

Art. 1 commi 36 e succ. della Legge n. 76 del 20/05/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

## **Moduli**

- Dichiarazione di convivenza di fatto
- Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto.

## **Faq**

*Cosa si intende per conviventi di fatto?*

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti di quelle persone che decidano di convivere; non rileva, dunque, che si tratti di persone dello stesso sesso o eterosessuali.

La nuova legge definisce, infatti, conviventi di fatto:

- due persone maggiorenni (e quindi anche dello stesso sesso),
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

*A quali convivenze non si applica la nuova legge?*

Per quanto appena detto, la nuova legge non può essere applicata alle coppie non conviventi, ai cittadini non italiani registrati in anagrafe con uno stato civile ignoto (per i quali è necessario un certificato di stato civile dallo stato di origine); alle coppie nelle quali anche uno solo dei due sia separato (quindi ancora legato al coniuge col vincolo del matrimonio) poiché la legge è applicabile a coloro i quali non abbiano rapporti di parentela, affinità o adozione o derivanti da matrimonio o da un'unione civile.

*Esiste un obbligo di formalizzare la convivenza?*

No. Però l'iscrizione all'anagrafe costituisce l'unico elemento in grado di provare l'inizio della convivenza e la sua durata. Prova che rappresenta il presupposto necessario per poter accedere ad una serie di diritti sottoelencati.

*Come va fatta l'iscrizione all'anagrafe?*

Se già residenti in anagrafe nello stesso indirizzo, i conviventi possono fare all'ufficio anagrafe una dichiarazione di "convivenza di fatto";

Se non ancora residenti in anagrafe nello stesso indirizzo, i conviventi possono fare all'ufficio anagrafe una dichiarazione contestuale che attesti la comune residenza nello stesso Comune e al medesimo indirizzo, nonché la volontà di iscriversi come "conviventi di fatto".

*Quali sono i diritti attribuiti ai conviventi?*

- Diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
- Diritti in caso di malattia e di ricovero (comma 39);
- Diritti in caso di interdizione e amministrazione di sostegno (commi 40 e 48);
- Diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare (comma 46)
- Il diritto al risarcimento per morte derivante da fatto illecito (comma 49)

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (comma 50).

*Che cos'è un contratto di convivenza?*

Il contratto di convivenza è il contratto con il quale i conviventi decidono di regolare gli aspetti patrimoniali della loro vita in comune.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione, devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il professionista dovrà provvedere a trasmettere, entro dieci giorni dalla sottoscrizione ai fini dell'opponibilità ai terzi, copia del contratto stesso al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.